



ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2019

... *Omissis* ...

Il Consiglio,

- letta la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco in tema di equo compenso e recepite le analoghe iniziative di altri Consigli dell'Ordine, come quello di Roma, Milano, Bari, Foggia, Latina;
- condividendone estensivamente il contenuto e ritenendo che le considerazioni ivi svolte riguardino tutta la classe forense;

premesse che

con sempre maggiore frequenza sono proposti agli Avvocati, da parte della committenza pubblica e privata di rilevanti dimensioni, accordi professionali contenenti clausole vessatorie lesive sia della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale sia dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;

considerato

- che le menzionate clausole vessatorie appaiono in palese contrasto con l'articolo 13 bis della legge professionale vigente per i seguenti profili:

- prevedono per il professionista una remunerazione iniqua e notevolmente inferiore a quella prevista dal D.M. n. 55/14 come integrato dal D.M. n. 37/18;
- impongono all'Avvocato, a pena di esclusione dal rapporto professionale, alcune prestazioni gratuite o con compenso forfettario irrisorio;
- prevedono la determinazione del valore della pratica, ai fini dello scaglione tariffario, secondo metodi difforni dal disposto ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;

- non contemplano il riconoscimento del rimborso spese generali previsto dalla legge professionale e regolato dai precitati decreti ministeriali;
- escludono il riconoscimento delle spese sostenute per l'eventuale domiciliazione;

- che la questione appare d'interesse generale per l'Avvocatura e di primaria rilevanza in quanto la giusta retribuzione è uno dei principi cardine del nostro ordinamento, garantito dalla Costituzione che tutela il diritto del professionista *"ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro"* (art. 36), anche in ossequio alla *"specificità della funzione difensiva"* e alla *"primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta"* (art. 24 e art 1 co. 2 L. 247/2012);

- che la situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli avvocati rispetto ai grandi committenti, pubblici e privati, che impongono contratti difformi dalle disposizioni sull'equo compenso può indurli ad accettarli per una sorta di "stato di necessità", senza sufficiente consapevolezza e considerazione che tale comportamento potrebbe, ricorrendone i presupposti, concretare pure una violazione disciplinare degli Avvocati stessi, sanzionabile in forza del vigente codice deontologico;

- che è, quindi, opportuno e necessario che questo Ordine deliberi in argomento per chiarire ai propri iscritti la portata dei loro obblighi in punto di pattuizione dei compensi per l'opera professionale, rammentandone il dovere di osservanza e, pertanto,

richiamati

- l'articolo 13 bis della legge n. 247/2012, che impone il riconoscimento all'Avvocato di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, almeno conforme ai parametri ministeriali;

- l'articolo 19 quaterdecies comma 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, che estende espressamente la disciplina ex articolo 13 bis della legge n. 247/2012 anche a tutti i soggetti della pubblica amministrazione;

- la circostanza che già diverse amministrazioni pubbliche, con propri atti d'indirizzo, hanno improntato l'attività amministrativa all'integrale rispetto della normativa in materia di equo compenso;
- le decisioni della Giustizia Amministrativa che ha sanzionato l'illegittimità della fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e, comunque, in contrasto con il principio di equità del compenso nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché le convergenti indicazioni delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali approvate il 24 ottobre 2018;
- gli articoli 9, 19, 25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono, in via generale, il divieto di accettare un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale e, così, in contrasto anche con il principio di leale concorrenza fra i Colleghi

delibera all'unanimità

di invitare formalmente:

A) gli enti pubblici, gli istituti bancari, le assicurazioni, tutte le società private di rilevanti dimensioni e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, nonché l'ISVAP e l'ABI a:

1. astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli Avvocati convenzioni o accordi professionali comportanti la violazione o l'elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso indicate in premessa;
2. garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre e, comunque, dallo stipulare clausole risultanti come vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 13 bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e sempre riconoscendo agli Avvocati il doveroso rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;

B) tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di L'Aquila a:

1. osservare, nei rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa in esame, un comportamento ispirato al pieno rispetto dei richiamati principi in tema di diritto a un compenso "equo" e, in ogni caso, l'inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014;
2. non sottoscrivere convenzioni o accordi che prevedano il riconoscimento di un compenso non "equo" e, in ogni caso, a non accettare compensi inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale, a propria tutela ed a tutela del decoro e della dignità professionale;
3. segnalare quei conferimenti di incarico/accordi e/o provvedimenti giurisdizionali che non siano in linea con i predetti principi, affinché il COA possa attivarsi per promuovere specifiche comunicazioni e diffide con l'invito ad attenersi all'esatta applicazione delle disposizioni sull'equo compenso;

Precisando ai propri iscritti che

- questa delibera tende a favorire il ripristino della legalità per gli accordi contrattuali già in essere e, soprattutto, il rispetto della disciplina legislativa per quelli da stipulare, onde evitare lo svilimento dell'attività difensiva della quale deve sempre essere garantita la qualità;

- la violazione della normativa sull'equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito deontologico.

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia comunicata agli Ordini forensi d'Italia, agli iscritti via mail e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

... *Omissis* ...

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Francesca BAFILE



IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio CAPRI

